

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Szostak, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, E. Ruffer e K. Najmanová, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A. Adam, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e C. Meyer-Seitz, agenti), Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Ricorso d'annullamento — Annullamento del regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 346, pag. 42) — Scelta del fondamento normativo

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Parlamento europeo è condannato alle spese.
- 3) La Repubblica ceca, la Repubblica francese, il Regno di Svezia e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 134 del 22.5.2010.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-334/10) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), e 17, paragrafo 2 — Parte di un bene d'investimento a destinazione aziendale — Uso temporaneo a fini privati — Aggiunta di modifiche permanenti a detto bene — Pagamento dell'IVA per le modifiche permanenti — Diritto alla detrazione)

(2012/C 295/04)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), e 17, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazione dell'imposta pagata a monte — Soggetto passivo che ha utilizzato temporaneamente e a fini privati una parte di un bene di investimento facente parte della sua impresa e che, a tale scopo, ha effettuato adattamenti di carattere permanente a detta parte del bene — Diritto alla detrazione dell'IVA versata per gli adattamenti di carattere permanente

Dispositivo

Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, 11, lettere a) e b), 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), e 17, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, un soggetto passivo che usi temporaneamente a fini privati una parte di un bene di investimento destinato alla sua azienda ha diritto, in applicazione di tali disposizioni, alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto a monte sulle spese sostenute per apportare modifiche permanenti a detto bene, anche se tali modifiche sono state effettuate in vista del suddetto uso temporaneo a fini privati, e che, dall'altro, tale diritto a detrazione sussiste a prescindere dalla questione se nell'acquisto del bene di investimento, cui sono state apportate dette modifiche, sia stata fatturata l'imposta sul valore aggiunto al soggetto passivo e se questi l'abbia detratta.

(¹) GU C 246 dell'11.9.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Würzburg — Germania) — Doris Reichel-Albert/Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

(Causa C-522/10) (¹)

[Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CE) n. 987/2009 — Articolo 44, paragrafo 2 — Esame del diritto ad una pensione di vecchiaia — Presa in considerazione dei periodi, maturati in un altro Stato membro, dedicati alla cura dei figli — Applicabilità — Articolo 21 TFUE — Libera circolazione dei cittadini]

(2012/C 295/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Würzburg

Parti

Ricorrente: Doris Reichel-Albert

Convenuta: Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sozialgericht Würzburg — Interpretazione dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284, pag. 1) — Condizioni per la presa in considerazione dei periodi di educazione dei figli compiuti in un altro Stato membro nell'ambito dell'esame relativo al diritto alla pensione di vecchiaia — Normativa nazionale che subordina il computo di tali periodi alla condizione che l'interessato abbia esercitato, durante l'educazione o immediatamente prima della nascita del figlio, un'attività subordinata o autonoma a titolo di periodo contributivo obbligatorio e che può condurre alla conseguenza che un periodo di educazione dei figli non venga preso in considerazione né nello Stato membro di residenza durante l'educazione del figlio, né nello Stato membro competente

Dispositivo

In una situazione come quella ricorrente nel procedimento principale, l'articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che impone all'istituzione competente di un primo Stato membro di prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati all'educazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come se tali periodi fossero maturati sul suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha svolto un'attività professionale unicamente in questo primo Stato membro e che, al momento della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel territorio del secondo Stato membro.

(¹) GU C 30 del 29.01.2011.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 luglio 2012
 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-565/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Articoli 3, 4 e 10 — Rete fognaria — Trattamento secondario o equivalente — Impianti di trattamento — Campioni rappresentativi)

(2012/C 295/06)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, e M. Russo, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40)

Dispositivo

1) *La Repubblica italiana, avendo omesso:*

- *di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabria, Bianco, Castrovillari, Crotona, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascalì-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Siracusa), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all'articolo 3 di tale direttiva,*

- *di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabria, Castrovillari, Crotona, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrese, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascalì-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetro 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant'Agata*